

OGGETTO: Obbligo per i produttori ed importatori di gestione di Pneumatici Fuori Uso.

Vi informiamo che il 9 giugno scorso è entrato in vigore il D.M. 11 aprile 2011, n.82, recante “Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), attuativo dell’art. 228 del D.lgs 152/2006 (il c.d. codice ambientale), che aveva introdotto, con specifico riferimento al settore dei pneumatici, la responsabilità estesa del produttore degli stessi che, nel quadro del generale principio comunitario del “chi inquina paga”, si sostanzia nell’obbligo per i produttori e gli importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata, alla gestione di quantitativi di PFU pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale.

Produttori ed importatori di pneumatici, per far fronte a questo obbligo, applicheranno un “contributo ambientale” su ogni pneumatico venduto ed immesso nel mercato nazionale, determinato in misura tale da assicurare la copertura dei costi della gestione al fine di prevenire e ridurre gli impatti negativi per la salute e l’ambiente.

Per garantire ai cittadini la massima trasparenza, il Decreto prevede che il contributo sia riportato **nella fattura rilasciata per l’acquisto** (dei nuovi pneumatici o del nuovo veicolo), e che l’importo dovuto a titolo di **contributo ambientale** sia “indicato in modo distinto e chiaro”, recita l’art. 5, comma 4, con riferimento all’acquisto per ricambio gomme (“in modo chiaro in una riga separata nella fattura di vendita”, recita l’art. 7, comma 5, per quanto riguarda l’acquisto di un nuovo autoveicolo).

L’oggetto della gestione degli PFU

L’obbligo di gestione degli PFU riguarda (art. 2, comma 1, lett.b)) *“pneumatici, rimossi dal loro impiego a qualunque punto della loro vita, dei quali il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi e che non sono fatti oggetto di ricostruzione o di successivo riutilizzo”*.

L’art. 7 del D.M. 82/2011 ricomprende nell’alveo di applicabilità dello stesso anche i *“pneumatici fuori uso derivanti da demolizione dei veicoli a fine vita”* (per i quali vige la disciplina speciale di cui al D. Lgs. 209/2003).

Ne restano invece esclusi, per espressa previsione dell’art. 1, comma 2, lettere a), b), c), *“pneumatici per bicicletta, le camere d’aria nonché i relativi protettori (flap) e le guarnizioni in gomma, e gli pneumatici per aeroplani e aeromobili in genere”*.

Con il termine gestione, il D.M. 82/2011 fa riferimento (art. 2, comma 1, lett.e)) a tutte *“le attività per assicurare, anche in forma indiretta, la raccolta, il trasporto, la selezione, il recupero e lo smaltimento degli PFU, nonché l’attività di controllo sulle predette operazioni”*.

Il servizio di ritiro gratuito presso gli operatori del “mercato del ricambio”

Il Decreto disciplina anche le modalità per l'organizzazione della gestione e per la costituzione e il funzionamento delle strutture associate cui i produttori e gli importatori di pneumatici potranno delegare i propri obblighi di gestione dei PFU provenienti dal mercato del ricambio.

A tal fine, ad opera di alcune tra le aziende di produzione ed importazione operanti in Italia (Bridgestone, Continental, Goodyear Dunlop, Marangoni, Michelin, Pirelli), è stata costituita una società consortile senza scopo di lucro denominata Ecopneus che, ad oggi, rappresenta il principale soggetto responsabile dello sviluppo del sistema di gestione degli PFU introdotto dalla legislazione italiana.

L'obbligo previsto dal Decreto scatta **a partire dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore del Decreto** in questione (art. 3, comma 1), cioè **dal 7 settembre**, data dalla quale Ecopneus ha iniziato a gestire la raccolta e il recupero degli PFU derivanti da operazioni di "cambio gomme", diventando interlocutore diretto dei gommisti che liberamente sceglieranno di affidarle il servizio di ritiro e gestione degli PFU.

Tale servizio nei confronti degli operatori del cd "mercato del ricambio" è gratuito, e sarà attivato solo dopo segnalazione del proprio interesse all'effettuazione del servizio medesimo, registrandosi nell'area dedicata del sito www.ecopneus.it (Area Iscrizione Operatori).

La gratuità del ritiro è subordinata al rispetto delle modalità illustrate nel Regolamento per il prelievo (visualizzabile e scaricabile dal sito): quantitativo minimo di ritiro, modalità di messa a disposizione, sistema di rendicontazione, etc..

Occorre precisare che il Ministero dell'Ambiente ha fissato per il consorzio Ecopneus gli importi del contributo (visionabili sul sito www.ecopneus.it), per chi invece si è rivolto ad altre strutture o ha deciso di occuparsi direttamente della gestione dei PFU, l'importo potrebbe essere differente (inferiore o superiore), a seconda delle stime sui costi di gestione che questi soggetti hanno comunicato al Ministero.

Ad oggi, non sono ancora stati resi noti né quali sono, oltre ad Ecopneus, le strutture associate autorizzate alla gestione dei PFU, né gli importi dei contributi ambientali da indicare in fattura per tutti gli altri marchi di pneumatici distribuiti nel mercato italiano.

PFU derivanti da demolizione dei veicoli a fine vita

Per finanziare i costi di raccolta e gestione degli PFU derivanti da demolizione, è previsto il pagamento di un **"contributo ambientale" a carico del consumatore all'atto dell'acquisto di ogni veicolo nuovo**; il contributo è riscosso dal rivenditore e versato in un fondo appositamente costituito presso l'Automobile Club Italia (ACI).

Con riguardo alla gestione degli **PFU derivanti da demolizione dei veicoli a fine vita**, l'obbligo per produttori ed importatori decorre **dal centovesimo giorno** dall'entrata in vigore del Decreto (art. 7, comma 1) cioè **dal 7 ottobre**. A partire da questa data, i

rivenditori di auto, all'atto della vendita, avranno l'obbligo di esazione del contributo ambientale, che dovrà comparire nella fattura in una riga separata.

Anche in questo caso non sono ancora stati resi noti gli importi dei contributi ambientali.

Sarà cura della Segreteria monitorare le informative da parte del Ministero sul tema, per darne pronta comunicazione.

La Segreteria resta a disposizione dei propri associati per ogni ulteriore chiarimento.